



Un quesito su
potere/dovere di sequestro (di iniziativa) ad opera
del tecnico ARPA con funzioni di polizia giudiziaria

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Un tecnico ARPA con funzioni di polizia giudiziaria deve obbligatoriamente eseguire il sequestro di iniziativa nei reati in materia di rifiuti ed acque?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): A nostro avviso, assolutamente sì. Riteniamo - infatti - che sia non solo legittimo ma addirittura doveroso in flagranza di reati in materia di rifiuti ed acque il sequestro operato dai tecnici ARPA che rivestono le funzioni di ufficiali di P.G. Tali funzioni - se ricadono in capo al predetto tecnico - non possono essere esercitate ed applicate solo in parte ma di fronte ad un reato in tali settori in flagranza o quasi flagranza (che rientra dunque nella sua piena competenza) obbligano detto ufficiale di PG a tutti gli effetti (al pari di ogni altro organo di PG) ad operare i sequestri di rito sia a fini probatori che - soprattutto - per impedire che il reato accertato ed in via di attuazione in sua presenza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato.

Non vediamo in alcuna regola procedurale una esenzione da tali obbligo per i tecnici ARPA con funzioni di PG; solo una distorta (ed illegale) prassi antica ha fatto sì che fino ad oggi spesso non si procedesse da parte di tali ufficiali di PG a sequestro sistematico in diversi casi o - al massimo - si ricercasse l'intervento di un organo di polizia "ordinario". Non ci sono motivi per avallare tale prassi ed un mancato sequestro ove necessario, se tale inazione dovesse poi portare a perdite probatorie e/o a favorire prosecuzione e/o reiterazione del reato, potrebbe a nostro modesto avviso essere inquadrata in un reato omissivo (come per qualunque altro ufficiale di PG in qualunque altro settore di illeciti penali in corso di accertamento probatorio e doverosa repressione connessa).

D'altra parte lo stesso concetto vale - ad esempio - per i veterinari pubblici con funzioni di ufficiali di PG in relazione ai reati di loro competenza (illeciti a danno degli animali in primo luogo).

Publicato il 21 marzo 2009

*Testo tratto dal libro "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci – Edizione 2009 – Diritto all'ambiente Edizioni:
<http://www.dirittoambientedizioni.net/>*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

www.dirittoambiente.net



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net